



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3389 del 05/08/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3109 del 05/08/2024

I Direzione "Servizi Legali e del Personale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire del congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, alla dipendente con matricola n. 1705.

IL FUNZIONARIO E.Q.

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 2803 del 20/07/2023 la dipendente con matricola in oggetto indicata è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge n.104/92 e successive modifiche per assistere il padre, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l'istanza del 25/07/2024, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 33489/24, pervenuta a questo Servizio con nota prot. n.33975 in data 30/07/2024, con la quale la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di 21 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 16/09/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il padre, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come da prospetto allegato alla richiesta;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

VISTA la dichiarazione sostitutiva della dipendente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all'istanza, dalla quale si evince che:

- la dipendente è l'unica figlia convivente con il padre;
- il coniuge ed entrambi i genitori della persona disabile da assistere sono deceduti;
- la dipendente e il padre sono residenti allo stesso indirizzo;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge n. 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42, del D.Lgs. n. 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 19 del 26/01/2009;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D.Lgs. n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n.22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 del 06.03.2012 che, al punto 6 tra l'altro chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica che, al punto 3, lettera b, chiarisce le modalità di fruizione, prevedendo anche la fruizione frazionata a giorni e la possibilità di cumulare nello stesso mese, periodi di congedo straordinario con i permessi di cui all'art.33 della legge n.104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D.Lgs. n. 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. In tal caso il dipendente può scegliere di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, qualora la dipendente scelga di interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, in caso di malattia o maternità, questo Ufficio, nel prenderne atto, provvederà ad interrompere, con atto scritto, la fruizione del congedo, e a darne comunicazione, in tempo utile, al Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli atti consequenziali di competenza;

CONSIDERATO che la dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha già usufruito di giorni 400 di congedo straordinario retribuito per assistere la madre e di giorni 89 per assistere il padre;

CHE, sommando i 21 giorni richiesti, ai 489 già usufruiti, la dipendente totalizzerà giorni 510 di congedo straordinario;

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria dell'Ufficio "Programmazione Acquisizione Personale";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n. 26/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n. 8/2016;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 114 del 01 giugno 2021, in capo al Responsabile del procedimento e verificata la normativa anticorruzione;

PROPONE

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 21 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 16/09/2024 al 31/10/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il padre, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di settembre 2024: giorni 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30;

mese di ottobre 2024: giorni 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, la dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

19 e 26 settembre 2024; 03, 10, 17 e 24 ottobre 2024; 04 novembre 2024.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interesse prevista dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.S. n. 114 del 01 giugno 2021, in capo al firmatario del provvedimento e verificata la normativa anticorruzione,

DETERMINA

PER QUANTO scritto in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE la dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di 21 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, dal 16/09/2024 al 31/10/2024, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009 e dell'art.42, comma 5, del D.Lgs. n.151/2001, modificato dall'art.4 del D.Lgs. n.119/2011, per assistere il padre, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come indicato nel seguente prospetto:

mese di settembre 2024: giorni 16, 17, 18, 23, 24, 25 e 30;

mese di ottobre 2024: giorni 01, 02, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31.

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, la dipendente con matricola in oggetto indicata, dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

19 e 26 settembre 2024; 03, 10, 17 e 24 ottobre 2024; 04 novembre 2024.

CHE, l'eventuale mancato rientro nelle suddette giornate, determinerà una consequenziale modifica del termine finale del congedo riconosciuto;

CHE il congedo sopracitato non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D.Lgs. n.119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DARE ATTO, altresì, che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Al Direttore Generale;

Alla Segretaria Generale;

Alla Dirigente della VII Direzione - Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana";

Alla Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributarî"- Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Alla dipendente con matricola in oggetto indicata;

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio "Gestione Giuridica del Personale" Dott. Felice Sparacino.

Il Responsabile dell'istruttoria è il sig. Giuseppe Longo, recapiti 090/7761205-299 e-mail:

f.sparacino@cittametropolitana.me.it; g.longo@cittametropolitana.me.it;
protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R.n.7/19, è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo pretorio - presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

Il Dirigente
(Dott. Giorgio La Malfa)
Firmato digitalmente